



**ORDINANZA N.17  
IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

- VISTO il D.M. 1129/MM in data 02.07.2003, notificato il 04.07.2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proceduto a nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- PRESO ATTO che con suddetto Decreto il Commissario è stato preposto alla gestione della stessa Autorità, con affidamento dell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicati dalla Legge 84/94 e successive modificazioni;
- VISTA la lettera in data 22 luglio 2004 con cui il C.E.L. Teatro di Livorno, ha chiesto l'interdizione, per il giorno 8 agosto p.v., dell'ormeggio delle imbarcazioni al tratto di ciglio banchina ed al pontile galleggiante, lato mura Fortezza Nuova antistante Piazza della Repubblica, per poter effettuare lo spettacolo pirotecnico in occasione della cerimonia di chiusura di "Effetto Venezia 2004";
- RITENUTO di dover aderire alla richiesta, per il periodo indicato, allo scopo di sgomberare la zona interessata dal lancio dei fuochi e dalla possibile ricaduta;
- VISTO l'art.6 comma 1 (lett.a) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art.1)** È disposta, per il giorno 8 agosto 2004, dalle ore 20:00 alle 00:30, la rimozione da parte dei rispettivi proprietari e dei responsabili del Circolo "La Fortezza" delle imbarcazioni ormeggiate al tratto di ciglio banchina e lungo il pontile galleggiante, lato mura Fortezza Nuova antistante Piazza della Repubblica.

**Art.2)** In caso di mancata rimozione da parte dei proprietari è demandato al Circolo "La Fortezza" di provvedere allo sgombero delle imbarcazioni nel tratto di area menzionata.

**Art.3)** È fatto obbligo al C.E.L. Teatro di Livorno, in qualità di organizzatore, di apporre segnaletica idonea, circoscrivendo l'area sottostante le mura interessata dallo spettacolo pirotecnico, consentendo con personale proprio, o con altro autorizzato, l'accesso solo al personale della ditta incaricata alla installazione e accensione dei fuochi.

**Art.4)** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav.

Livorno, li 29/07/2004

**Il Commissario  
(Bruno Lenzi)**